

Sentenza in data
27 settembre 2011

N. 899/11 Sent.
N. 426/11 R.G. dib.
N. 1671/09 R.G.N.R.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Pistoia

in composizione monocratica nella persona del dott. Luciano Costantini ha
pronunciato la seguente,

SENTENZA
CONTRO

CECCHI Daniele

presente

Assistito dall'avv. Andrea Niccolai di fiducia di Pistoia

IMPUTATO

a) Del reato p. e p. dagli artt. 17 in relazione all'art. 47 Regio Decreto 773/1931 (TULPS) perché, in qualità di Presidente della Sezione di Tiro a segno nazionale di Pistoia, Associazione sportiva dilettantistica, deteneva munizioni ed esplosivi per armi comuni da sparo senza la necessaria licenza da parte del Prefetto. Accertato in Pistoia nel novembre 2008

CONCLUSIONI

Il P.M. conclude chiedendo l'assoluzione ex art. 530 cpp.

Il difensore dell'imputato si riporta alla memoria depositata in udienza.

Motivi della decisione

Il processo

Con decreto regolarmente notificato all'imputato il Pubblico Ministero ha direttamente citato in giudizio CECCHI Daniele per rispondere del reato indicato in rubrica.

All'udienza del 17 maggio 2011, dopo aver dichiarato la contumacia dell'imputato, non comparso in aula, le parti hanno avanzato le proprie istanze istruttorie, che sono state integralmente ammesse. In particolare, ai sensi dell'art. 493.3 c.p.p., è stata concordata l'acquisizione per lettura del verbale di operazioni peritali eseguite presso il tiro a segno di Pistoia nel mese di novembre 2008, con consequenziale rinuncia all'assunzione delle testimonianze indicate dal Pubblico Ministero.

All'udienza del 27 settembre 2011, nella quale è stata revocata la contumacia dell'imputato, è stato sentito il consulente della difesa dott. Angelo Vicari, e poi il Pubblico Ministero e la difesa hanno illustrato e formulato le proprie conclusioni. Il giudice ha emesso dando lettura del dispositivo.

Il fatto

Il 10 dicembre 2008 nell'ambito di operazioni peritali eseguite in un procedimento avente ad oggetto l'incendio verificatosi nel tiro a segno nazionale di Pistoia i consulenti del Pubblico Ministero hanno rinvenuto un deposito di 56.420 cartucce cal. 22 e di kg. 28 di polvere da sparo. Ritenendo che per la detenzione delle menzionate munizioni e dell'esplosivo fosse necessaria la licenza del prefetto, il Pubblico Ministero ha contestato all'imputato, nella qualità di presidente della sezione di Pistoia del tiro a segno nazionale, la contravvenzione di cui all'art. 47 R.D. n. 773/1931.

Il fatto contestato all'imputato non sussiste.

Come evidenziato nella pregevole relazione del consulente tecnico dell'imputato, dott. Angelo Vicari -per molti anni dirigente della Divisione amministrativa della Questura di Pistoia, nonché cultore del diritto di polizia in materia di armi ed esplosivi- la legislazione vigente esclude che per la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi all'interno dei locali delle sezioni del tiro a segno nazionale sia necessaria la licenza del prefetto.

La natura pubblicistica del tiro a segno nazionale è chiaramente affermata sin al secolo scorso (l. n. 883 del 2 luglio 1882) ed ha trovato una recentissima conferma nella normativa che ha riordinato la sua organizzazione (D.L.vo n. 66 del 15 marzo 2010, relativo al "Codice dell'ordinamento militare", e d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, inerente al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"). I poteri certificativi attribuiti alle singole

sezioni, sia per il rilascio delle licenze di polizia (art. 8 della l. n°110/1975) sia per la dimostrazione annuale dell' idoneità al maneggio delle armi da parte di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati (art. 1 l. n. 286 del 28 maggio 1991, come modificato dall' art. 251 del D.L.vo n. 66/2010), costituiscono la prova della funzione pubblica di detti enti, la quale giustifica anche le deroghe nella disciplina relativa all' acquisto, alla detenzione e all' uso delle armi e delle munizioni. Si pensi, ad esempio, all' art. 38 comma 2 lett. a) del R.D. n. 773/1931, che esonera dall' obbligo della denuncia di armi, munizioni ed esplosivi *“le società di tiro a segno”*, ovvero all' art. 78 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/940), che per le sezioni di tiro a segno nazionale non richiede la licenza per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni. Le esposte deroghe sono state mantenute dal D.L.vo n. 204 del 26 ottobre 2010 che, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/51/CE, ha novellato la disciplina del controllo dell' acquisizione e detenzione delle armi ed esplosivi.

Le finalità di pubblico interesse perseguite dal tiro a segno nazionale trovano un' ulteriore conferma nella qualificazione, contenuta nel D.L.vo n. 66/2010, dei locali come *“immobili demaniali militari”* sottoposti alla concorrente competenza del Ministero della difesa –incaricato di vigilare sulla realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia delle munizioni e relativa agibilità (art. 61 comma 2 d.P.R. n. 90/2010)- e del Ministero dell' Interno –che ha compiti di pubblica sicurezza connessi all' uso delle armi-. In definitiva, il legislatore, consapevole del pericolo che i tiri a segno arrecano ai beni della sicurezza e dell' incolumità pubblica, ha scelto di sottoporli alla vigilanza del Ministero della difesa, sottraendoli, in ragione della loro natura pubblica, al consueto controllo che il Ministero dell' Interno esercita nei riguardi del resto dei consociati.

Non contrasta con questa conclusione la previsione contenuta nell' art. 31 della legge n°110/1990, che disciplina la vigilanza sulle attività di tiro a segno e prevede l' istituzione di appositi registri relativi agli iscritti, alle munizioni, alle armi e ai frequentatori. La riserva con cui esordisce la norma (*“Ferme restando le disposizioni sul tiro a segno nazionale”*) chiarisce che essa è diretta esclusivamente a permettere controlli più efficaci delle forze di polizia sui soggetti frequentatori dei poligoni, nell' ambito di un provvedimento legislativo, quale la legge n. 110/1975, finalizzata espressamente al contrasto del nascente fenomeno del terrorismo.

Pertanto, la competenza in ordine alla detenzione delle armi e munizioni all' interno del tiro a segno è devoluta unicamente al Ministero della difesa, senza necessità di un intervento del Ministero degli interni, che ha compiti esclusivamente finalizzati alla prevenzione e repressione di reati commessi con armi.

ente la previsione di un'apposita deroga all'art. 47 del T.U.L.P.S., in ordine al rilascio della prefettizia per quanto riguarda le sezioni dei tiri a segno, avrebbe eliminato ogni dubbio, ma si osserva che analoga questione potrebbe porsi per l'obbligo di munirsi di porto d'armi o di licenza di porto d'armi in base all'acquisto ex artt. 35 comma 4 (per le armi) e 55 comma 3 (per le munizioni) del T.U.L.P.S., ovvero della licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ex art. 57 T.U.L.P.S., per "acquistare" armi da fuoco in un luogo abitato come è, ad esempio, il centro di Pistoia ove insiste la locale sezione del tiro a segno in cui sono state rinvenute le munizioni e gli esplosivi oggetto dell'odierno processo. Tutte situazioni quest'ultime in cui è pacifico che non debba intervenire alcun provvedimento autorizzativo dell'autorità di P.S.

Quanto esposto è confermato dalla circolare 559/C.4932.10089(3) del 19 luglio 2000 del Ministero dell'Interno, trasmessa a tutte le Questure, in cui, proprio facendo leva sul carattere pubblicistico del tiro a segno e sulla competenza spettante al Ministero della difesa, si riconosce al Presidente del tiro a segno nazionale un'implicita legittimazione permanente ad acquistare armi e munizioni senza l'obbligo di munirsi di titoli legittimanti, pur in difetto di espresso deroga.

Tutto questo non è contraddetto dalla circolare del Ministero dell'Interno n°557/PAS.15555-10089(3) del 5 febbraio 2009, che postula l'obbligo di munirsi di una licenza prefettizia per tenere in deposito le munizioni anche da parte delle sezioni del tiro a segno nazionale. In realtà, trattasi di un provvedimento che non ha l'efficacia di una circolare, perché privo degli indispensabili elementi di pubblicità (trasmissione a tutte le Questure italiane ovvero inserimento nel sito informatico del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009), ma che ha il valore della risposta (sbagliata) ad un quesito rivolto dal questore di Avellino, e per questo solo a detta autorità inviata, oltre che, per conoscenza, all'Unione Italiana del tiro a segno, senza, però, l'obbligo di diramarlo alle sezioni. La lettura critica di detta circolare evidenzia anche la sua palese erroneità, non solo nel riferimento ad un mutamento del quadro normativo e regolamentare, che invece non è mai avvenuto, ma soprattutto con il richiamo all'art. 25 della l. n°110/1975, certamente non pertinente perché riguardante l'impiego di esplosivi nell'attività lavorativa (come i gestori di cave). In conclusione, per la detenzione delle munizioni e dell'esplosivo (tra l'altro ivi custodito perché sequestrato dalle forze di polizia a terzi) nella sezione di Pistoia del tiro a segno nazionale, l'odierno imputato non doveva munirsi della licenza del Prefetto di Pistoia rilasciata secondo il dettato dell'art. 47 T.U.L.P.S.

P.Q.M.


Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

CECCHI Daniele dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Pistoia, li 27 settembre 2011

Il giudice
dott. Luciano Costantini

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts at the top right, goes down and left, then loops back up and right, ending with a horizontal stroke to the right.